

DELIBERA N. 19/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 4, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2229/DDA/NV - DDA/14423 - <https://rgsradio.it>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 marzo 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

con istanza DDA/14423 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000163 del 3 febbraio 2025, è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza, la riproduzione, sul sito *internet* <https://rgsradio.it>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
PETRELLA DAVIDE	MEZZO ROTTO	2024	https://rgsradio.it
SARA MATTEI	TUTTECOSE	2021	https://rgsradio.it
LITFIBA	IL MIO CORPO CHE CAMBIA	1999	https://rgsradio.it
ROCCO HUNT	KARAOKE	2020	https://rgsradio.it
FEDEZ	LA DOLCE VITA	2022	https://rgsradio.it
BLANCO	NOSTALGIA	2022	https://rgsradio.it
CANFORA	MI SEI SCOPPIATO DENTRO IL CUORE	1966	https://rgsradio.it
GABBANI FRANCESCO	PEACE AND LOVE	2022	https://rgsradio.it
MODA'	BELLISSIMO	2012	https://rgsradio.it

JOVANOTTI	L'OMBELICO DEL MOND	1996	https://rgsradio.it
ORABONA	PE SEMPRE	1978	https://rgsradio.it
MORRA GUIDO	DIO COME VORREI	1985	https://rgsradio.it
CESARE CREMONINI	MONDO	2010	https://rgsradio.it
RICCARDO FOGLI	STORIE DI TUTTI I GIORNI	1982	https://rgsradio.it
TITOMAGLIO DOMENICO	ANEMA E CORE	1954	https://rgsradio.it
VLAIVANOS STYLIAN	MY FRIEND THE WIND	1975	https://rgsradio.it
MARRACASH	RAZY LOVE	2022	https://rgsradio.it
ANDREA GOVONI	VOLKSWAGEN 86	2024	https://rgsradio.it
SAMUEL DI NICOLO'	QUATTRO BRACCIA	2024	https://rgsradio.it
DECI	LAMETTE	2024	https://rgsradio.it
NARTICO	BASE	2024	https://rgsradio.it

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Si rappresenta per la web radio oggetto della presente istanza il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore”*;

- dalla visione del sito oggetto di istanza risultava che, alla pagina *internet* sopraindicata, era effettivamente presente una riproduzione delle opere sonore oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
- dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo email radio@rgreenstage.it, è stato registrato dalla società Register SpA, con sede in Viale della Giovine Italia, 17 I, 50122, Firenze, Italia, raggiungibile agli indirizzi e-mail abuse@register.it e sistemisti@register.it, per conto di Francesco Pellovini con sede in via cadore 2 D, 06034 Foligno, Perugia, Italia;
 - i servizi di *hosting* risultano afferenti alla società Combell NV con sede in Skaldenstraat 121, 9042 Gent, Belgio ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Bruxelles, Belgio.
- con comunicazione dell'11 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000194), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2229/DDA/NV relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

4. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://rgsradio.it>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

5. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dall'11 febbraio 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

6. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che al sito *internet* [<https://rgsradio.it>] sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

7. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di

disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://rgsradio.it>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://rgsradio.it> mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://rgsradio.it>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://rgsradio.it> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4 del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato .txt comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,

n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella